



Città di Nichelino
Provincia di Torino

**REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE E L'USO
DEL TEATRO COMUNALE SUPERGA**

Approvato con deliberazione C.C. n. 56 del 3.11.2000
Modificato con deliberazione C.C. 53 del 23.5.2001

A cura dell'Ufficio Segreteria G.C./C.C.
Verificato/aggiornato a marzo 2011

Articolo 1

Il Teatro Comunale "Superga" e' una struttura per la promozione e la diffusione della cultura in tutte le sue forme ed in particolare di quella teatrale.

Le attività che verranno realizzate hanno lo scopo di far conoscere diverse forme artistiche, di creare, sostenere, ed ampliare le abitudini culturali della popolazione del territorio.

Articolo 2

Il Teatro Comunale "Superga" e' gestito direttamente dal Comune con proprio personale oppure può essere affidato a mezzo convenzione ad un'associazione, a una cooperativa, o ad una ditta che ne cura la gestione artistica e tecnica.

Potrà essere affidata tramite la convenzione suddetta la gestione dell'intera struttura: sorveglianza, vigilanza, rispetto norme di sicurezza, biglietteria, pulizia, manutenzione ordinaria e assistenza alla compagnia richiedente, servizio di guar-daroba e tutte le incombenze relative al funzionamento delle attività.

Altresì i suddetti servizi potranno essere affidati al concessionario anche solo in modo parziale.

Potrà infine essere affidata su specifico progetto formulato dall'Amministrazione Comunale in accordo con l'Associazione o Ente Gestore, la sola gestione dell'attività teatrale e di spettacolo all'Associazione o Ente Gestore del Teatro, tenute in debita considerazione le proposte delle forze sociali e culturali del territorio.

Articolo 3

Il Teatro Comunale "Superga" e' disponibile:

- con precedenza assoluta, per le iniziative e gli spettacoli promossi dal Comune;
- quindi per le iniziative e gli spettacoli promossi dall'Associazione o Ente Gestore;
- per iniziative e spettacoli promossi dalle scuole in accordo con l'Assessorato alla Cultura;
- Per spettacoli, manifestazioni culturali, dibattiti, conferenze e altre attività compatibili con la specificità della struttura, secondo l'ordine di richiesta. Ove occorra la compatibilità dell'uso richiesto o la priorità fra richieste di differente rilevanza sono stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 4

La richiesta per l'utilizzo del Teatro per spettacoli e concerti deve essere presentata al Comune (Servizio Cultura) o eventuale Ente/Associazione Gestore del Teatro con un anticipo di trenta giorni, per iscritto, dal responsabile dell'Ente o dall'Associazione, o dall'Organizzazione interessata.

Per convegni, dibattiti e conferenze il tempo è di 20 giorni.

Le domande vengono prese in considerazione e l'ufficio procede all'istruttoria ed all'autorizzazione sulla base dell'ordine di protocollo.

La concessione d'uso e' rilasciata, per iscritto, entro 15 giorni successivi alla presentazione della domanda nel caso di spettacoli e concerti ed entro 10 giorni lavorativi successivi nel caso di convegni, dibattiti e conferenze e contiene giorno ed orario di utilizzo, condizioni e norme particolari a cui l'assegnatario dovrà attenersi.

Articolo 5

L'utilizzo del Teatro e' concesso secondo i seguenti orari:

mattino	8,00 - 13,00
pomeriggio	14,00 - 19,00
sera	20,00 - 24,00
giorno intero	8,00 - 24,00
mezza giornata	8,00 - 15,00
mezza giornata	16,00 - 24,00

Articolo 6

L'utilizzo del Teatro potrà essere concesso a Compagnie Teatrali per la gestione diretta di spettacoli a pagamento, a condizione che il prezzo del biglietto di ingresso sia fissato in misura pari o inferiore a quello determinato annualmente dall'Amministrazione Comunale.

Il tempo di utilizzo, in tale caso, e' determinato di volta in volta, tenuto conto dei tempi necessari all'allestimento delle scene, alla prova generale, allo spettacolo ed alle sue eventuali repliche, allo smontaggio delle scene ed al riordino della struttura da parte dell'assegnatario.

L'utilizzo del Teatro potrà essere concesso a compagnie teatrali per prove di spettacoli in corso di realizzazione, compatibilmente con la programmazione dell'Assessorato o dell'Associazione o ente Gestore e con altre manifestazioni già organizzate. La concessione di cui sopra e' subordinata all'impegno da parte della compagnia teatrale ad effettuare la "prima" dello spettacolo al Teatro "Superga" con relative spese, compresa la quota di affitto della sala a suo carico mentre l'incasso della serata è d'altro canto a suo favore.

Nel caso in cui lo spettacolo e' inserito nell'ambito di manifestazioni organizzate dal Comune, il Teatro e' concesso a titolo gratuito per la prima e le eventuali repliche.

Articolo 7

L'utilizzo del Teatro e' concesso a titolo gratuito per spettacoli, manifestazioni o attività realizzate dal Comune, dalle scuole pubbliche o parificate cittadine.

E' consentito fissare il prezzo dei biglietti d'ingresso anche in misura superiore a quelli determinati annualmente dall'Amministrazione Comunale in accordo con la stessa, quando la manifestazione è finalizzata a raccolta fondi a scopi sociali e umanitari.

Articolo 8

Le quote dovute dal richiedente per l'utilizzo del Teatro sono determinate annualmente dall'Amministrazione Comunale, e possono essere articolate secondo il seguente schema:

- quota dovuta per l'utilizzo nelle ore del mattino o del pomeriggio;
- quota dovuta per l'utilizzo nelle ore serali;
- quota dovuta per l'utilizzo del giorno intero;
- quota dovuta per la realizzazione di uno spettacolo teatrale;
- quota dovuta per ciascuna replica dello stesso spettacolo;
- quota dovuta per prove spettacolo;

Le quote saranno ridotte del 50% per iniziative promosse dai partiti politici, dalle organizzazioni sindacali, limitatamente a due volte all'anno per ogni ente/associazione ed in caso di attività ad ingresso libero.

Analoga riduzione al 50% e` disposta per le manifestazioni effettuate da Organismi/Enti di carattere sociale od umanitario, che abbiano un riconoscimento a livello nazionale.

La quota dell'utente costituisce parziale rimborso delle spese di gestione (riscaldamento, illuminazione, acqua, telefono, pulizia, personale, ecc.) che restano a totale carico del Comune.

E' obbligatorio da parte dell'assegnatario l'utilizzo del personale fornito dal Comune, con particolare riferimento al personale di Sala, della Cassa e del servizio Guardaroba. E' facoltà del soggetto assegnatario disporre di proprio tecnico e di attrezzature aggiuntive per l'impianto audio/luci, di intesa con l'Ufficio Comunale competente o con l'Associazione/Ente gestore.

La quota dovuta dovrà essere versata anticipatamente a mezzo conto corrente postale intestato al Comune di Nichelino o all'Associazione/Ente Gestore.

La ricevuta dovrà essere consegnata all'Ufficio Cultura o all'Associazione/Ente Gestore prima dell'accesso ai locali.

Articolo 8 bis

Per l'esecuzione degli spettacoli saggistici di fine stagione, previsti nel mese di giugno di ciascun anno, da parte delle Associazioni, scuole di danza e di musica o di Teatro operanti sul territorio e che abbiano un radicamento in Nichelino vengono fissate le seguenti tariffe fortettarie:

L. 800.000 intero giorno

L. 500.000 per metà giornata di utilizzo

il prezzo del biglietto praticato dal soggetto fruitore del Teatro non deve superare le L. 10.000

le presenti tariffe non sono cumulative con altre riduzioni previste dal Regolamento Comunale per la gestione e l'uso del Teatro Comunale Superga.

Rimane fermo in capo al soggetto fruitore di produrre polizza assicurativa, o fidejussoria, o bancaria, come previsto dall'articolo 9 del presente Regolamento.

Articolo 9

Eventuali danni arrecati alla struttura, agli arredi e ad ogni altra cosa facente parte integrante del Teatro Comunale devono essere risarciti dal concessionario temporaneo (Scuola, Ente, Associazione, Organizzazione, Compagnia Teatrale, ecc.) che li ha procurati durante l'utilizzo.

Allo scopo dovrà essere esibita un'apposita polizza fidejussoria, assicurativa, o bancaria oppure dovrà essere versata una cauzione secondo gli importi fissati di anno in anno, unitamente a quello delle quote dovute. La cauzione verrà restituita d'ufficio entro 15 gg. dopo gli accertamenti e la verifica dello stato della struttura.

Tali accertamenti e verifiche vengono effettuati dal servizio Comunale che gestisce il Teatro, congiuntamente al soggetto che ha usufruito della struttura stessa, al termine del periodo di fruizione ed in ogni caso non oltre le 24 ore

Articolo 10

L'Amministrazione Comunale o Associazione o Ente Gestore non risponde dei danni procurati a persone o cose, se non avvenuti durante manifestazioni o iniziative gestite direttamente.

Le compagnie, i concessionari/fruitori temporanei sono tenuti a depositare idonea polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile derivante dalla propria conduzione, dal proprio spettacolo, dall'installazione ed uso dei propri impianti, e la polizza a garanzia da incendio o fenomeni elettrici sulla struttura teatrale.

Articolo 11

Tutti gli oneri delle concessioni governative (SIAE ecc., ove previsti) sono a carico dei concessionari/fruitori temporanei.

Articolo 12

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, provvederà, con flessibilità dovute caso per caso, la Giunta Comunale con apposito provvedimento.